

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONVIVENZA CIVILE E IL DECORO URBANO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22.04.2026.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONVIVENZA CIVILE E IL DECORO URBANO

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Vigilanza e accertamento
- Art. 4 – Rapporti con i regolamenti speciali
- Art. 5 – Atti di assenso e prescrizioni

TITOLO II – DECORO URBANO, SICUREZZA DEI LUOGHI E TUTELA DEL PATRIMONIO

- Art. 6 – Comportamenti contrari al decoro e alla civile convivenza
- Art. 7 – Tutela delle aree private visibili dalla pubblica via
- Art. 8 – Manutenzione di fabbricati, facciate, gronde e manufatti
- Art. 9 – Verde privato e sporgenze sulla pubblica via
- Art. 10 – Edifici inutilizzati, dismessi o in stato di abbandono

TITOLO III – TUTELA DEI BENI PUBBLICI E DELLE ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO

- Art. 11 – Tutela dei beni pubblici, dell'arredo urbano e delle attrezzature collettive
- Art. 12 – Aree gioco e attrezzature ludiche
- Art. 13 – Fontanelle, erogatori d'acqua e case dell'acqua

TITOLO IV – NETTEZZA URBANA, RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE URBANO

- Art. 14 – Pulizia del suolo pubblico e obblighi generali
- Art. 15 – Conferimento dei rifiuti urbani
- Art. 16 – Divieti in materia di rifiuti urbani
- Art. 17 – Aree private interessate da degrado, rifiuti o abbandoni
- Art. 18 – Veicoli abbandonati, relitti e mezzi in evidente stato di degrado
- Art. 19 – Distribuzione di volantini e dispersione cartacea
- Art. 20 – Materiali maleodoranti, esalazioni e sostanze imbrattanti
- Art. 21 – Accensione di fuochi e combustioni moleste
- Art. 22 – Neve, ghiaccio e stillicidio

TITOLO V – QUIETE PUBBLICA, VIVIBILITÀ E TRANQUILLITÀ DEI LUOGHI

- Art. 23 – Tutela della quiete pubblica e privata
- Art. 24 – Rumori in abitazioni, pertinenze e spazi privati
- Art. 25 – Attività rumorose, arti, mestieri e cantieri
- Art. 26 – Schiamazzi, condotte moleste e rumori su area pubblica
- Art. 27 – Pubblici esercizi, circoli e attività con consumo sul posto
- Art. 28 – Consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche e comportamenti conseguenti
- Art. 29 – Pubblicità fonica

TITOLO VI – USO DEL SUOLO PUBBLICO, OCCUPAZIONI, COMMERCIO E ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Art. 30 – Principi generali per l'uso del suolo pubblico
- Art. 31 – Arredi, esposizioni, dehors e strutture esterne
- Art. 32 – Esposizione temporanea di merci e corretto uso degli spazi esterni
- Art. 33 – Prezzi e trasparenza minima verso l'utenza

- Art. 34 – Elementi di arredo collocati da privati o attività economiche
Art. 35 – Traslochi, carico e scarico, lavori e occupazioni temporanee
Art. 36 – Manifestazioni, eventi e iniziative su area pubblica
Art. 37 – Campeggio libero, attendamento e sosta abitativa impropria

TITOLO VII – CANTIERI, LAVORI E SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ ESTERNE

- Art. 38 – Cantieri e lavori visibili o incidenti sulla pubblica via
Art. 39 – Lavorazioni all'aperto e contenimento di polveri e detriti
Art. 40 – Ripristino delle aree interessate da lavori

TITOLO VIII – ANIMALI E CONVIVENZA URBANA

- Art. 41 – Principi generali
Art. 42 – Obblighi generali dei proprietari e detentori
Art. 43 – Conduzione dei cani e degli altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Art. 44 – Deiezioni, igiene e pulizia connesse alla presenza di animali
Art. 45 – Detenzione di animali in ambito urbano e limiti di compatibilità
Art. 46 – Animali da cortile, da reddito e specie diverse dagli animali d'affezione
Art. 47 – Animali vaganti, smarriti e colonie feline
Art. 48 – Alimentazione impropria di volatili e animali in luoghi pubblici

TITOLO IX – MISURE DI PREVENZIONE DEL DEGRADO URBANO E TUTELA DELLA FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI PUBBLICI

- Art. 49 – Comportamenti lesivi della fruibilità degli spazi pubblici
Art. 50 – Interventi di prevenzione, diffida e misure correttive
Art. 51 – Raccordo con le misure previste dalla normativa statale in materia di sicurezza urbana

TITOLO X – SANZIONI, RIPRISTINO E NORME FINALI

- Art. 52 – Sanzioni amministrative
Art. 53 – Cessazione della condotta e ripristino dello stato dei luoghi
Art. 54 – Rinvio dinamico
Art. 55 – Abrogazioni ed entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i comportamenti e le attività che incidono sulla convivenza civile, sulla sicurezza urbana, sull'igiene, sul decoro, sulla tranquillità pubblica e privata, sulla fruibilità degli spazi pubblici e, più in generale, sulla qualità della vita nel territorio comunale.
2. Il regolamento tutela il patrimonio pubblico e privato visibile dalla pubblica via, l'ambiente urbano, il benessere animale, il corretto uso dei beni comuni e la pacifica convivenza tra i cittadini.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono dettate in armonia con la normativa statale e regionale vigente, con lo Statuto comunale e con gli altri regolamenti comunali.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica all'intero territorio comunale.
2. Le disposizioni relative agli spazi pubblici si applicano anche alle aree private soggette a uso pubblico, alle aree private aperte al pubblico, ai portici, ai passaggi, ai cortili accessibili dall'esterno e, più in generale, alle aree e ai manufatti privati visibili dalla pubblica via quando le relative condizioni producano effetti sul decoro, sull'igiene, sulla sicurezza o sulla tranquillità collettiva.
3. Chiunque si trovi, a qualsiasi titolo, nel territorio comunale è tenuto al rispetto del presente regolamento.

Art. 3 – Vigilanza e accertamento

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è demandata alla Polizia Locale, nonché agli altri soggetti cui la legge attribuisce funzioni di vigilanza e accertamento nelle rispettive materie.
2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni avvengono secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente.
3. Restano ferme le competenze degli uffici comunali, dell'ATS, dell'ARPA e degli altri enti competenti per materia.

Art. 4 – Rapporti con i regolamenti speciali

1. Il presente regolamento si applica in via generale nelle materie che attengono alla convivenza civile, al decoro, alla sicurezza urbana, all'igiene e alla tranquillità pubblica.
2. In presenza di regolamenti comunali specifici di settore, tra cui, a titolo esemplificativo, il regolamento di gestione dei rifiuti, il regolamento edilizio, il regolamento di igiene, il regolamento del verde, il regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, i regolamenti mercatali o commerciali, prevalgono le relative disposizioni speciali per gli aspetti tecnici, organizzativi, procedurali, tariffari e di dettaglio.
3. Il presente regolamento continua comunque a trovare applicazione, in via integrativa e residuale, per i profili di decoro, convivenza civile, sicurezza, vivibilità e tutela della collettività, ove non incompatibili con la disciplina speciale.

Art. 5 – Atti di assenso e prescrizioni

1. Quando il presente regolamento prevede il rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti di assenso, la relativa competenza appartiene all'ufficio comunale competente per materia.
2. Gli atti di assenso sono rilasciati senza pregiudizio dei diritti dei terzi, non esonerano il titolare dal rispetto della normativa vigente e possono contenere prescrizioni a tutela della sicurezza, dell'igiene, del decoro e della tranquillità pubblica.
3. Il titolare è tenuto a osservare le prescrizioni contenute nel titolo e le eventuali disposizioni impartite dagli organi di vigilanza nei limiti delle rispettive competenze.
4. La violazione del presente articolo, limitatamente ai profili organizzativi e formali, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150, salvo che il fatto sia diversamente sanzionato da norma speciale.

TITOLO II

DECORO URBANO, SICUREZZA DEI LUOGHI E TUTELA DEL PATRIMONIO

Art. 6 – Comportamenti contrari al decoro e alla civile convivenza

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato porre in essere comportamenti che compromettano il decoro, la pulizia, la sicurezza o la fruibilità dei luoghi.
2. In particolare è vietato:
 - a) gettare o lasciare sul suolo pubblico mozziconi, chewing gum, involucri, carte, bottiglie, lattine, fazzoletti, volantini o altri materiali;
 - b) soddisfare bisogni corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - c) scuotere, battere o spolverare tappeti, panni o altri oggetti verso la pubblica via in modo da provocare insudiciamento o molestia;
 - d) annaffiare vasi o piante in modo da causare stillicidio sul suolo pubblico o di uso pubblico;
 - e) collocare su davanzali, balconi, terrazze o sporti verso la pubblica via oggetti non assicurati o suscettibili di caduta;
 - f) utilizzare impropriamente fontane, aiuole, aree verdi, giochi e altri manufatti pubblici, quando non ricorra la più specifica violazione di cui all'art. 11;
 - g) accedere o trattenersi in aree o impianti pubblici oltre gli orari consentiti, quando segnalati;
 - h) porre in essere comportamenti che, pur non integrando danneggiamento o manomissione, rechino molestia, intralcio o uso improprio degli spazi pubblici.
3. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato.

Art. 7 – Tutela delle aree private visibili dalla pubblica via

1. I proprietari, possessori o detentori di aree, cortili, pertinenze, giardini, fabbricati e manufatti visibili dalla pubblica via sono tenuti a mantenerli in condizioni decorose, pulite e tali da non arrecare pregiudizio alla sicurezza, all'igiene o al decoro urbano.
2. È vietato mantenere, nelle aree di cui al comma 1, accumuli di materiali, oggetti, rottami, attrezzature obsolete o depositi disordinati che determinino degrado visivo, favoriscano infestazioni, producano esalazioni o costituiscano pericolo.
3. Quando ricorrano situazioni di degrado o incuria, il Comune può diffidare gli interessati a provvedere entro un termine congruo.
4. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300.

Art. 8 – Manutenzione di fabbricati, facciate, gronde e manufatti

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici prospicienti spazi pubblici o aperti al pubblico devono mantenere facciate, cornicioni, infissi, balconi, recinzioni, canali di gronda, pluviali e altri manufatti in buono stato di conservazione, pulizia e sicurezza.
2. Quando sussista pericolo di distacco o caduta di materiali, gli obbligati devono adottare senza ritardo ogni misura idonea a prevenire danni a persone o cose, compresa la segnalazione e la delimitazione dell'area.

3. È vietato lasciar defluire sulla pubblica via acque provenienti da gronde, pluviali, scarichi, irrigazioni o altre attività.
4. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300.

Art. 9 – Verde privato e sporgenze sulla pubblica via

1. I proprietari o detentori di alberi, siepi, arbusti e aree verdi confinanti con strade, marciapiedi, piste ciclopedonali o altri spazi pubblici devono curarne la regolare manutenzione.
2. Rami, siepi e altre essenze vegetali non devono invadere la sede stradale, i marciapiedi o i percorsi pedonali, né ostacolare la visibilità della segnaletica, dei veicoli o dei pedoni.
3. I proprietari o detentori sono tenuti a rimuovere tempestivamente rami, foglie, frutti o altri materiali vegetali caduti sulla pubblica via e suscettibili di arrecare intralcio o pericolo.
4. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300.

Art. 10 – Edifici inutilizzati, dismessi o in stato di abbandono

1. I proprietari o gli altri soggetti responsabili di edifici inutilizzati, dismessi, in stato di abbandono o comunque non abitati devono mantenerli in condizioni tali da evitare pericoli, intrusioni, occultamento di rifiuti, rifugio di animali infestanti, degrado visivo e situazioni pregiudizievoli per la sicurezza e la salute pubblica.
2. In particolare devono essere garantiti, quando necessario, la chiusura dei varchi, la tenuta delle recinzioni, la pulizia delle pertinenze, lo sfalcio della vegetazione, la rimozione di rifiuti e materiali pericolosi, nonché la manutenzione minima idonea a prevenire crolli, distacchi e situazioni di pericolo.
3. Il Comune può diffidare gli obbligati a eseguire gli interventi necessari entro un termine stabilito.
4. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500, fatta salva l'applicazione di norme speciali.

TITOLO III

TUTELA DEI BENI PUBBLICI E DELLE ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO

Art. 11 – Tutela dei beni pubblici, dell'arredo urbano e delle attrezzature collettive

1. È vietato danneggiare, imbrattare, manomettere, spostare indebitamente o fare uso improprio di giochi pubblici, fontanelle, case dell'acqua, panchine, cestini, fioriere, impianti, attrezzature sportive, segnaletica, elementi di arredo urbano, manufatti e beni appartenenti al patrimonio pubblico o destinati a pubblico servizio o pubblica utilità.
2. È altresì vietato salire, sostare, utilizzare o occupare tali beni in modo non conforme alla loro destinazione, quando ne derivi pregiudizio alla conservazione, alla funzionalità, alla sicurezza o al decoro.

3. Resta fermo l'obbligo di cessazione immediata della condotta e di ripristino o risarcimento del danno, ove dovuto.
4. Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, la violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Art. 12 – Aree gioco e attrezzature ludiche

1. Le aree gioco e le attrezzature ludiche sono destinate prioritariamente ai minori e devono essere utilizzate nel rispetto della loro funzione, delle fasce d'età indicate e delle regole di sicurezza.
2. È vietato utilizzare le aree gioco e le attrezzature in modo improprio, pericoloso o tale da ostacolare l'uso da parte dei destinatari, nonché introdurre oggetti, veicoli o comportamenti incompatibili con la loro destinazione.
3. Quando le aree gioco siano chiaramente delimitate e segnalate, è vietato l'accesso ai cani e agli altri animali, salvo i cani guida o gli animali impiegati per necessità certificate.
4. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Art. 13 – Fontanelle, erogatori d'acqua e case dell'acqua

1. Le fontanelle pubbliche, gli erogatori d'acqua e le case dell'acqua devono essere utilizzati esclusivamente secondo la loro destinazione.
2. È vietato:
 - a) imbrattarli, danneggiarli o manometterli;
 - b) lavarvi oggetti, indumenti, animali o veicoli;
 - c) ostruirne gli scarichi o alterarne il funzionamento;
 - d) prelevare acqua con modalità improprie o tali da compromettere igiene, decoro o ordinato utilizzo del servizio.
3. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

TITOLO IV

NETTEZZA URBANA, RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 14 – Pulizia del suolo pubblico e obblighi generali

1. È vietato gettare, spandere, lasciare cadere o depositare sul suolo pubblico o di uso pubblico materiali, liquidi, sostanze o rifiuti di qualsiasi genere.
2. Chiunque, nello svolgimento di attività private, commerciali, artigianali, edilizie, ricreative o di altra natura, imbratti o ingombri il suolo pubblico è tenuto all'immediata pulizia e al ripristino dello stato dei luoghi.
3. I titolari di esercizi, chioschi, banchi, dehors, cantieri, mercati, manifestazioni e attività temporanee devono mantenere pulita l'area occupata e quella immediatamente circostante per l'intera durata dell'attività.
4. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Art. 15 – Conferimento dei rifiuti urbani

1. Il conferimento dei rifiuti urbani deve avvenire esclusivamente secondo le modalità, i giorni, gli orari, i luoghi, i criteri di separazione, le tipologie di contenitori e le prescrizioni stabiliti dal regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti, dalle ordinanze e dalle disposizioni del gestore.
2. I rifiuti devono essere conferiti in modo da evitare dispersione, insudiciamento, cattivi odori, intralcio al passaggio o pericolo per persone, animali e cose.
3. I rifiuti devono essere esposti esclusivamente nella fascia temporale prevista dal calendario e dalle disposizioni del servizio di raccolta; in mancanza di diversa previsione del servizio, è vietata l'esposizione anticipata tale da determinare permanenza su area pubblica o visibile dalla pubblica via per un tempo irragionevole e comunque incompatibile con il decoro, l'igiene e la vivibilità dei luoghi.
4. Dopo il ritiro, ovvero in caso di mancato ritiro per errato conferimento, i contenitori, i sacchi e i materiali devono essere ritirati o ricondotti nella disponibilità dell'utenza senza ritardo e comunque entro il termine stabilito dal regolamento del servizio o dalle relative disposizioni operative.
5. I sacchi e i contenitori devono essere chiusi e collocati in modo ordinato; ove il conferimento risulti errato o non venga ritirato, l'utenza è tenuta a provvedere al loro ritiro e alla regolarizzazione dell'esposizione.
6. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Art. 16 – Divieti in materia di rifiuti urbani

1. È vietato:
 - a) abbandonare, depositare o disperdere rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque, nei fossi, nei canali, nelle aree verdi, nei parcheggi, lungo le strade o in qualsiasi area pubblica o privata;
 - b) conferire rifiuti fuori dagli orari, dai giorni o dai luoghi stabiliti dal servizio;
 - c) utilizzare cestini stradali o altri contenitori pubblici per rifiuti domestici o provenienti da attività economiche;
 - d) abbandonare rifiuti accanto ai contenitori o ai punti di raccolta;
 - e) introdurre nei contenitori materiali non conformi o incompatibili con la tipologia di raccolta;
 - f) rovistare, asportare o manipolare rifiuti, sacchi o contenitori in assenza di titolo;
 - g) conferire nel territorio comunale rifiuti provenienti da altri territori in violazione della disciplina vigente;
 - h) disperdere materiali durante il trasporto o il travaso;
 - i) depositare macerie, residui edilizi, ingombranti o altri materiali in modo difforme dalla disciplina di settore;
 - l) esporre rifiuti, sacchi o contenitori con anticipo non consentito rispetto ai tempi stabiliti dal servizio, ovvero lasciarli esposti oltre il tempo necessario, in modo da arrecare degrado, cattivi odori, intralcio o pregiudizio igienico-sanitario.
2. Restano ferme le sanzioni e le misure previste dalla normativa statale e regionale quando il fatto integri violazioni speciali.
3. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Art. 17 – Aree private interessate da degrado, rifiuti o abbandoni

1. I proprietari, possessori o detentori di aree private sono tenuti a mantenerle in condizioni tali da non favorire abbandoni di rifiuti, infestazioni, esalazioni, ristagni o altre situazioni di degrado.
2. Quando su aree private visibili dalla pubblica via o comunque incidenti sulla collettività siano presenti rifiuti, materiali abbandonati, rottami, veicoli fuori uso o altre situazioni di degrado, il Comune può diffidare i soggetti obbligati alla rimozione, pulizia, bonifica o messa in sicurezza.
3. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Art. 18 – Veicoli abbandonati, relitti e mezzi in evidente stato di degrado

1. È vietato lasciare su area pubblica o di uso pubblico veicoli, rimorchi, carcasse, relitti o altri mezzi in evidente stato di abbandono, degrado o inutilizzabilità, desumibile anche dall'assenza di parti essenziali, da gravi danneggiamenti o da condizioni incompatibili con il normale uso del mezzo, quando ciò arrechi pregiudizio al decoro, alla sicurezza, all'igiene o alla regolare fruizione dei luoghi.
2. È altresì vietato mantenere su aree private visibili dalla pubblica via veicoli, carcasse o relitti in condizioni tali da determinare degrado urbano, rischio igienico-sanitario, deposito incontrollato di materiali o pericolo per la collettività.
3. Restano ferme le procedure e le competenze previste dalla normativa speciale in materia di veicoli abbandonati, rifiuti e polizia stradale.
4. La violazione del comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500, salvo norme speciali.
5. La violazione del comma 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Art. 19 – Distribuzione di volantini e dispersione cartacea

1. È vietato distribuire, lasciare o collocare volantini, stampati o altro materiale cartaceo in modo da favorirne la dispersione sul suolo pubblico.
2. È vietato collocare volantini sui veicoli in sosta, sugli ingressi, sui gradini o in altri luoghi ove possano facilmente disperdersi nell'ambiente, salvo specifiche forme consentite dalla disciplina vigente.
3. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300.

Art. 20 – Materiali maleodoranti, esalazioni e sostanze imbrattanti

1. È vietato depositare, manipolare o mantenere su aree pubbliche o private visibili dalla pubblica via materiali, sostanze o residui idonei a produrre odori intensi, esalazioni moleste, percolazioni o imbrattamenti, salvo che ciò avvenga nel rispetto della normativa di settore e con adeguate cautele.
2. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500, salvo norme speciali.

Art. 21 – Accensione di fuochi e combustioni moleste

1. È vietato accendere fuochi, bruciare materiali o effettuare combustioni in luoghi pubblici o privati quando tali attività, per modalità, luogo, orario o natura dei materiali impiegati, possano arrecare pregiudizio alla sicurezza, alla salubrità, al decoro urbano, alla vivibilità dei luoghi o alla pubblica o privata tranquillità, anche indipendentemente dal verificarsi di un danno concreto.
2. È in ogni caso vietato bruciare rifiuti, materiali plastici, gomma, residui di lavorazioni o altri materiali la cui combustione sia vietata dalla normativa vigente o comunque idonea a produrre emissioni moleste, nocive o pericolose.
3. Restano ferme le disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia ambientale, agricola, di protezione civile, prevenzione incendi e gestione dei rifiuti.
4. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500, salvo che il fatto costituisca illecito più grave o sia diversamente sanzionato da norma speciale.

Art. 22 – Neve, ghiaccio e stillicidio

1. I proprietari, i conduttori, gli amministratori e gli esercenti prospicienti suolo pubblico devono adottare, per quanto di competenza, le misure necessarie a evitare pericoli derivanti da neve, ghiaccio, ghiaccioli, stillicidio o scivolamento.
2. È vietato accumulare neve o ghiaccio sulla carreggiata o comunque in modo da creare ostacolo o pericolo alla circolazione.
3. In caso di lavori di rimozione di neve da tetti, balconi o terrazze devono essere adottate idonee misure di sicurezza e delimitazione dell'area.
4. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300.

TITOLO V

QUIETE PUBBLICA, VIVIBILITÀ E TRANQUILLITÀ DEI LUOGHI

Art. 23 – Tutela della quiete pubblica e privata

1. È vietato porre in essere comportamenti, attività o emissioni sonore che, per intensità, durata, orario, ripetitività o modalità, arrechino disturbo ingiustificato alla quiete pubblica o privata, fatti salvi i limiti e le discipline speciali in materia di inquinamento acustico.
2. Nella valutazione del disturbo si tiene conto della natura dei luoghi, della fascia oraria, della destinazione prevalente dell'area e della concreta incidenza sulla tranquillità dei residenti.
3. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Art. 24 – Rumori in abitazioni, pertinenze e spazi privati

1. Nelle abitazioni, nei cortili, nei giardini, nelle pertinenze, nei garage e negli altri luoghi privati è vietato produrre rumori, suoni, urla, schiamazzi, vibrazioni o utilizzare

apparecchi, strumenti musicali, impianti audio o altri dispositivi in modo da arrecare disturbo al vicinato.

2. Nelle fasce orarie normalmente destinate al riposo, e in particolare tra le ore 22.00 e le ore 8.00, tali attività devono essere contenute in misura particolarmente rigorosa.
3. Gli impianti di allarme acustico devono essere mantenuti in efficienza e regolati in modo da limitare al minimo indispensabile il disturbo alla collettività.
4. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Art. 25 – Attività rumorose, arti, mestieri e cantieri

1. L'esercizio di attività rumorose di carattere temporaneo o continuativo deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di acustica e delle eventuali autorizzazioni o deroghe.
2. Le attività edilizie, stradali o di manutenzione rumorose devono svolgersi in orari compatibili con la quiete pubblica e secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Comune.
3. Il Comune può imporre limitazioni orarie, accorgimenti tecnici o altre misure necessarie a tutela della quiete e della vivibilità.
4. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Art. 26 – Schiamazzi, condotte moleste e rumori su area pubblica

1. Nelle vie, nelle piazze, nei parcheggi, nei giardini, in prossimità delle abitazioni, dei luoghi di cura, delle scuole, degli edifici di culto e di ogni altro luogo sensibile sono vietati schiamazzi, grida, canti, utilizzo di apparecchi sonori o altre condotte idonee a turbare la tranquillità pubblica.
2. È altresì vietato utilizzare ciclomotori, motocicli, autoveicoli o altri mezzi in modo da produrre rumori inutili, scoppi, rombi o emissioni sonore anomale e moleste.
3. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Art. 27 – Pubblici esercizi, circoli e attività con consumo sul posto

1. I titolari di pubblici esercizi, circoli, attività di somministrazione, esercizi artigianali e commerciali con consumo sul posto e locali aperti al pubblico sono tenuti a gestire l'attività in modo da non arrecare disturbo al vicinato e da non favorire schiamazzi, abbandono di rifiuti, imbrattamenti o altre condotte pregiudizievoli per il decoro e la quiete.
2. I gestori devono adottare adeguate misure organizzative affinché gli avventori, all'uscita o durante la permanenza nelle aree esterne, mantengano comportamenti rispettosi della tranquillità, della pulizia e della civile convivenza.
3. Le aree esterne autorizzate devono essere sgomberate, riordinate e lasciate pulite secondo le prescrizioni del titolo abilitativo e, in ogni caso, in modo da non arrecare disturbo ai residenti.
4. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Art. 28 – Consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche e comportamenti conseguenti

1. Fatte salve le autorizzazioni e le discipline speciali vigenti, il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico deve avvenire nel rispetto della quiete, del decoro, della pulizia dei luoghi e della sicurezza delle persone.
2. È vietato consumare bevande alcoliche o detenere contenitori aperti in vetro o metallo in modo tale da arrecare disturbo, insudiciamento, intralcio, pericolo o pregiudizio alla normale fruizione degli spazi pubblici.
3. È altresì vietato abbandonare bottiglie, bicchieri, lattine o altri contenitori su suolo pubblico o aperto al pubblico.
4. Nei luoghi sensibili o in occasione di manifestazioni, eventi, fiere, mercati o altre circostanze particolari, il Comune può imporre specifiche limitazioni con i provvedimenti consentiti dalla legge.
5. La violazione del comma 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.
6. La violazione del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Art. 29 – Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è consentita esclusivamente nel rispetto della normativa vigente, del Codice della Strada, del relativo regolamento di esecuzione e degli eventuali titoli autorizzativi richiesti.
2. Nel territorio comunale la pubblicità fonica, ove consentita, può essere effettuata esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 13.00 e tra le ore 16.30 e le ore 19.30, fatti salvi i limiti più restrittivi eventualmente stabiliti da specifici provvedimenti o dalle discipline elettorali.
3. È in ogni caso vietata la pubblicità fonica in prossimità di scuole durante l'orario delle lezioni, di strutture sanitarie, case di riposo, luoghi di culto durante le funzioni, cimiteri e altri luoghi sensibili, quando arrechi disturbo o risulti incompatibile con la destinazione dei luoghi.
4. Il volume deve essere contenuto entro limiti tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata.
5. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500, salvo che il fatto sia diversamente sanzionato da norma speciale.

TITOLO VI

USO DEL SUOLO PUBBLICO, OCCUPAZIONI, COMMERCIO E ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 30 – Principi generali per l'uso del suolo pubblico

1. L'uso particolare del suolo pubblico è consentito nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali specifici, purché compatibile con la sicurezza, il decoro, l'igiene, l'accessibilità e la normale fruizione collettiva degli spazi.
2. Nessuna occupazione può essere effettuata senza il prescritto titolo, quando richiesto.

3. L'occupazione autorizzata deve essere mantenuta ordinata, pulita e sicura per tutta la sua durata.
4. La violazione del presente articolo, per i profili organizzativi e formali, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150, salvo disciplina speciale.

Art. 31 – Arredi, esposizioni, dehors e strutture esterne

1. Tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, espositori, strutture leggere, elementi di arredo ed esposizioni esterne devono essere decorosi, in buono stato manutentivo e collocati in modo da non costituire pericolo, intralcio o pregiudizio per il passaggio e per la sicurezza.
2. È vietata l'esposizione di merci o materiali in modo disordinato, degradato o tale da compromettere il decoro urbano.
3. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300.

Art. 32 – Esposizione temporanea di merci e corretto uso degli spazi esterni

1. L'esposizione temporanea di merci all'esterno degli esercizi è consentita nei limiti e con le modalità previste dalle norme di settore e dagli eventuali titoli autorizzativi, purché non rechi intralcio alla circolazione pedonale, non pregiudichi il decoro dei luoghi e non comprometta l'igiene pubblica.
2. I prodotti alimentari e le merci sensibili devono essere collocati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.
3. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300.

Art. 33 – Prezzi e trasparenza minima verso l'utenza

1. Gli esercizi tenuti per legge all'esposizione di prezzi, tariffe, listini o menù devono renderli chiaramente visibili all'utenza secondo la normativa vigente.
2. La violazione del presente articolo, per i soli profili regolamentari o organizzativi non già disciplinati da normativa speciale, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150.

Art. 34 – Elementi di arredo collocati da privati o attività economiche

1. Il posizionamento su suolo pubblico o di uso pubblico di vasi, fioriere, elementi ornamentali, rastrelliere, espositori o altri arredi da parte di privati o attività economiche è subordinato all'ottenimento dei titoli eventualmente necessari.
2. Tali elementi devono essere mantenuti in condizioni decorose e sicure e non devono ostacolare il passaggio, la visibilità o l'accessibilità.
3. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150 per i profili autorizzativi e da euro 50 a euro 300 per i profili di decoro e sicurezza.

Art. 35 – Traslochi, carico e scarico, lavori e occupazioni temporanee

1. Traslochi, lavori edilizi, manutenzioni, scarichi o altre operazioni comportanti occupazione o interferenza con il suolo pubblico devono essere eseguiti con le autorizzazioni necessarie e con idonee misure di sicurezza.

2. Il soggetto responsabile è tenuto a segnalare e delimitare l'area, mantenere puliti i luoghi, rimuovere immediatamente i materiali dispersi e ripristinare lo stato originario.
3. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150 per i profili organizzativi e da euro 50 a euro 300 per i profili di decoro e mancato ripristino.

Art. 36 – Manifestazioni, eventi e iniziative su area pubblica

1. Manifestazioni, eventi, raccolte, cortei, iniziative promozionali o ricreative su aree pubbliche o aperte al pubblico devono svolgersi nel rispetto della disciplina vigente e delle prescrizioni impartite dall'autorità competente.
2. Gli organizzatori sono responsabili del mantenimento dell'ordine, della pulizia e della sicurezza dell'area interessata, nonché del ripristino dei luoghi al termine dell'evento.
3. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150 per i profili organizzativi e da euro 100 a euro 500 ove siano arrecati pregiudizi rilevanti al decoro, alla pulizia o alla sicurezza.

Art. 37 – Campeggio libero, attendamento e sosta abitativa impropria

1. Salvo che nelle aree a ciò espressamente destinate o autorizzate, è vietato effettuare campeggio libero, attendamento o stabilirsi con caravan, autocaravan, tende, veicoli o altri mezzi in modo tale da determinare un insediamento, anche temporaneo, incompatibile con la destinazione dei luoghi, con il decoro urbano, con la sicurezza o con la normale fruizione degli spazi pubblici.
2. È altresì vietato utilizzare aree pubbliche o aperte al pubblico per pernottamento organizzato, attendamento o soggiorno protratto mediante allestimenti, suppellettili, cucine da campo, giacigli, strutture di copertura o altre sistemazioni analoghe, salvo i casi autorizzati.
3. È in ogni caso vietato lo scarico di reflui, acque grigie, acque nere o altri liquidi fuori dagli impianti o luoghi a ciò destinati.
4. Resta ferma l'applicazione delle norme statali e regionali vigenti, nonché delle disposizioni del Codice della Strada e della normativa ambientale, ove applicabili.
5. La violazione dei commi 1 e 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.
6. La violazione del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500, salvo che il fatto integri violazione più grave prevista da norme speciali.

TITOLO VII

CANTIERI, LAVORI E SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ ESTERNE

Art. 38 – Cantieri e lavori visibili o incidenti sulla pubblica via

1. I cantieri, i lavori di manutenzione, le opere stradali e ogni altra attività temporanea che incida sulla pubblica via o sia visibile dalla stessa devono essere organizzati in modo da garantire sicurezza, pulizia, contenimento delle polveri e riduzione del disturbo.
2. Le aree di lavoro devono essere adeguatamente delimitate, segnalate e mantenute in ordine.

3. È vietato lasciare materiali, attrezzature, detriti o residui di lavorazione sulla pubblica via oltre il tempo strettamente necessario o comunque in modo tale da creare intralcio o pericolo.
4. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, salvo norme speciali.

Art. 39 – Lavorazioni all’aperto e contenimento di polveri e detriti

1. Le lavorazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura, taglio, demolizione o simili svolte all’aperto o in luoghi dai quali possano derivare polveri, detriti, spruzzi o dispersioni verso la pubblica via devono essere eseguite con cautele idonee a impedire danni, molestie o insudiciamento.
2. È vietato gettare o lasciar cadere dall’alto materiali, detriti, residui o polveri sulla pubblica via o su aree aperte al pubblico.
3. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Art. 40 – Ripristino delle aree interessate da lavori

1. Chiunque esegua lavori che comportino manomissione, occupazione o interessamento del suolo pubblico o di aree di uso pubblico è tenuto al completo ripristino dello stato dei luoghi secondo le prescrizioni impartite dall’ente competente.
2. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, ferma restando la responsabilità per il ripristino.

TITOLO VIII

ANIMALI E CONVIVENZA URBANA

Art. 41 – Principi generali

1. Il Comune tutela gli animali d’affezione e favorisce una corretta convivenza tra persone e animali, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
2. Sono vietati l’abbandono, il maltrattamento e la detenzione incompatibile con la natura dell’animale.
3. La presenza di animali nel territorio comunale deve essere compatibile con la sicurezza, l’igiene, il riposo delle persone e il decoro urbano.

Art. 42 – Obblighi generali dei proprietari e detentori

1. Il proprietario, il possessore o il detentore di animale è tenuto a custodirlo e governarlo con la dovuta diligenza, adottando ogni misura idonea a impedirne la fuga, lo smarrimento, le aggressioni, le molestie, i danni, gli imbrattamenti, i disturbi alla quiete pubblica o privata e ogni situazione di pericolo per la sicurezza delle persone o per la circolazione stradale o pedonale.
2. Costituisce violazione del presente articolo la fuga dell’animale determinata da omessa vigilanza, inadeguatezza o mancata manutenzione di recinzioni, cancelli, strutture di contenimento o da qualsiasi altra condotta omissiva o negligente del proprietario o detentore.

3. Il proprietario o detentore di cani è tenuto a provvedere all'identificazione degli stessi mediante microchip e alla registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione, nonché all'aggiornamento dei relativi dati, secondo la normativa vigente.
4. Il proprietario o detentore deve altresì garantire all'animale adeguata alimentazione, disponibilità di acqua, riparo idoneo, condizioni igieniche adeguate, spazi compatibili con la specie e con il numero degli animali detenuti, nonché le cure e gli adempimenti sanitari previsti dalla normativa vigente.
5. I luoghi di ricovero o permanenza degli animali devono essere mantenuti puliti, areati e tali da non produrre odori, infestazioni o situazioni di degrado incompatibili con il contesto abitativo o con le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi.
6. Restano ferme le responsabilità civili e penali previste dall'ordinamento in caso di danni cagionati dall'animale o di pericolo per la pubblica incolumità.
7. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500, salvo che il fatto costituisca illecito penale o sia diversamente sanzionato da norma speciale.

Art. 43 – Conduzione dei cani e degli altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a metri 1,50, salvo le aree appositamente destinate allo sgambamento o i casi espressamente consentiti dalla normativa vigente.
2. Il conduttore deve avere con sé idonea museruola, rigida o morbida, da applicare al cane su richiesta degli organi di vigilanza, quando le circostanze concrete lo rendano necessario per la sicurezza delle persone o degli altri animali, nonché nei casi previsti dalla normativa statale o regionale vigente.
3. Il Comune, con appositi provvedimenti o prescrizioni connesse a eventi, manifestazioni o particolari condizioni di affollamento, può disporre l'obbligo temporaneo di utilizzo della museruola in specifiche aree o occasioni.
4. Gli animali devono essere custoditi in modo da non arrecare paura, disturbo o pericolo alle persone e da non interferire con la circolazione stradale o pedonale.
5. È vietato lasciare cani o altri animali incustoditi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché legarli a strutture o arredi urbani in condizioni incompatibili con il loro benessere o tali da creare pericolo o intralcio.
6. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500, salvo che il fatto costituisca illecito più grave o sia diversamente sanzionato da normativa speciale.

Art. 44 – Deiezioni, igiene e pulizia connesse alla presenza di animali

1. Chi conduce un cane o altro animale in luoghi pubblici o aperti al pubblico deve essere munito di idonei strumenti per l'immediata raccolta delle deiezioni solide e per la pulizia dei luoghi.
2. Il conduttore è tenuto alla immediata rimozione delle deiezioni solide e, ove necessario, alla pulizia dei residui liquidi, in modo da evitare insudiciamento, odori e pregiudizio per il decoro urbano.
3. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste indipendentemente dall'effettiva produzione di deiezioni ed è finalizzato a consentire l'immediata rimozione delle stesse.
4. È vietato lasciare deiezioni su marciapiedi, strade, piazze, parcheggi, aree verdi, aree gioco, percorsi ciclopedonali, spazi antistanti edifici pubblici o esercizi e in ogni altro luogo di uso pubblico.

5. La violazione del comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.
6. La violazione dei commi 2 e 4 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500.
7. Qualora la violazione sia commessa all'interno o nelle immediate adiacenze di aree attrezzate per il gioco dei bambini, di spazi scolastici, asili nido o strutture educative, la sanzione è applicata nella misura più elevata, tenuto conto della gravità del fatto e della particolare destinazione dei luoghi, ed è fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti a tutela dell'igiene e della sicurezza.

Art. 45 – Detenzione di animali in ambito urbano e limiti di compatibilità

1. È vietato detenere animali, anche in proprietà privata, in numero, condizioni o modalità tali da arrecare pregiudizio alla quiete pubblica o privata, all'igiene, al decoro, alla sicurezza o alla salubrità dell'ambiente abitativo.
2. Costituiscono in particolare situazioni incompatibili con il contesto urbano:
 - a) il mantenimento di ricoveri, recinti o strutture in condizioni di grave incuria o insalubrità;
 - b) la reiterata produzione di odori molesti, rumori o latrati persistenti non adeguatamente controllati;
 - c) la presenza di animali in spazi manifestamente inadeguati per superficie, ventilazione, riparo o pulizia;
 - d) il mancato contenimento degli animali rispetto alla pubblica via o ai fondi confinanti;
 - e) la detenzione di animali in condizioni idonee a favorire infestazioni o pericoli igienico-sanitari.
3. Nei casi di cui al presente articolo il Comune può diffidare gli obbligati ad adottare misure correttive entro un termine stabilito, fatta salva l'attivazione dei servizi veterinari e degli altri enti competenti.
4. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Art. 46 – Animali da cortile, da reddito e specie diverse dagli animali d'affezione

1. La detenzione di animali da cortile, da bassa corte, da reddito o appartenenti a specie diverse dagli animali d'affezione nelle aree urbanizzate o a prevalente destinazione residenziale è consentita solo se compatibile con le condizioni dei luoghi, con la disciplina urbanistica, igienico-sanitaria e con la tutela della quiete pubblica.
2. È vietata la detenzione di tali animali quando, per numero, modalità di ricovero, odori, rumori, deiezioni o condizioni di mantenimento, arrechi pregiudizio alla salubrità, al decoro o alla tranquillità del vicinato.
3. Il Comune può imporre prescrizioni igieniche, strutturali e gestionali o vietare il mantenimento delle situazioni incompatibili.
4. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Art. 47 – Animali vaganti, smarriti e colonie feline

1. Chiunque rinvenga animali vaganti, feriti, smarriti o in evidente stato di abbandono deve darne tempestiva segnalazione ai servizi competenti.
2. La cattura, il recupero, la custodia sanitaria e la gestione degli animali vaganti avvengono secondo la normativa vigente e con l'intervento dei soggetti competenti.

3. Le colonie feline e i gatti che vivono in libertà sono tutelati secondo la normativa vigente; la loro gestione avviene in collaborazione con il Comune, l'ATS e gli eventuali referenti riconosciuti.
4. È vietato ostacolare la gestione autorizzata delle colonie feline o compiere atti di maltrattamento, allontanamento arbitrario o danneggiamento dei punti di alimentazione autorizzati.
5. La violazione del comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150. La violazione del comma 4 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500, salvo che il fatto costituisca illecito più grave.

Art. 48 – Alimentazione impropria di volatili e animali in luoghi pubblici

1. È vietato alimentare in modo sistematico colombe o altri volatili in luoghi pubblici o aperti al pubblico quando ciò determini concentrazioni anomale, imbrattamento, degrado o rischi igienico-sanitari.
2. È altresì vietato distribuire alimenti o foraggi ad animali in luoghi pubblici in modo da arrecare insudiciamento, intralcio o inconvenienti igienici, salvo i casi espressamente consentiti e la gestione autorizzata delle colonie feline.
3. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300.

TITOLO IX

MISURE DI PREVENZIONE DEL DEGRADO URBANO E TUTELA DELLA FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 49 – Comportamenti lesivi della fruibilità degli spazi pubblici

1. È vietato porre in essere comportamenti che, pur non integrando specifiche ipotesi di reato o di illecito previste da norme speciali, compromettano in modo concreto la fruibilità, il decoro, la pulizia, l'accessibilità o la sicurezza percepita degli spazi pubblici.
2. Rientrano tra tali comportamenti, quando concretamente lesivi dei luoghi:
 - a) l'abbandono reiterato di oggetti o materiali non immediatamente qualificabili come rifiuti ma idonei a determinare degrado;
 - b) l'occupazione impropria di panchine, portici, aree verdi, parcheggi, fermate o altri spazi pubblici in modo da impedirne o limitarne l'ordinario utilizzo da parte della collettività;
 - c) l'utilizzo di spazi pubblici con modalità tali da generare insudiciamento, degrado o allontanamento dell'utenza ordinaria;
 - d) il mantenimento di condotte gravemente incompatibili con la destinazione dei luoghi e con il rispetto della convivenza civile.
3. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Art. 50 – Interventi di prevenzione, diffida e misure correttive

1. Quando una situazione di degrado, incuria o conflitto sociale non integri immediatamente i presupposti per provvedimenti contingibili e urgenti, il Comune può attivare strumenti di diffida, invito all'adempimento, prescrizioni correttive,

- mediazione o altre misure organizzative idonee a ripristinare condizioni di vivibilità e decoro.
2. L'inosservanza delle prescrizioni correttive formalmente impartite in esecuzione degli articoli del presente regolamento integra violazione dell'articolo sostanziale cui le prescrizioni accedono.
 3. Il presente articolo non prevede autonoma sanzione salvo il caso di violazione di specifici ordini o diffide previsti dalla legge o richiamati dal presente regolamento.

Art. 51 – Raccordo con le misure previste dalla normativa statale in materia di sicurezza urbana

1. Restano ferme, nei casi e nei limiti previsti dalla legge, l'applicazione delle misure di allontanamento e delle ulteriori misure previste dalla normativa statale vigente in materia di sicurezza urbana.
2. Il presente regolamento non introduce autonome misure interdittive ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge statale, ma costituisce disciplina di supporto per la tutela del decoro, della vivibilità e della fruibilità degli spazi pubblici.

TITOLO X

SANZIONI, RIPRISTINO E NORME FINALI

Art. 52 – Sanzioni amministrative e accertamento delle violazioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da norma statale o regionale, le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli, nel rispetto dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di contestazione, pagamento in misura ridotta, scritti difensivi e ordinanza-ingiunzione.
3. Quando il presente regolamento prevede per uno stesso articolo fasce diverse, la contestazione deve richiamare la specifica condotta violata.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento possono essere accertate anche mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, fototrappole o altri dispositivi tecnologici legittimamente installati e utilizzati dall'Amministrazione comunale o dagli organi di vigilanza, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del regolamento comunale specifico.
5. L'utilizzo dei sistemi di cui al comma 4 è finalizzato alla tutela del decoro urbano, della sicurezza, dell'igiene, della vivibilità degli spazi pubblici e della corretta fruizione del territorio.
6. L'impiego dei sistemi tecnologici di cui al presente articolo non comporta limitazione o esclusione delle ordinarie attività di vigilanza e controllo svolte dagli organi competenti.

Art. 53 – Cessazione della condotta e ripristino dello stato dei luoghi

1. La violazione del presente regolamento comporta l'obbligo di cessare immediatamente il comportamento illecito.

2. Quando la violazione abbia determinato imbrattamento, degrado, deposito di materiali, abbandono di rifiuti, pericolo, intralcio o alterazione dello stato dei luoghi, il trasgressore è tenuto al ripristino.
3. Il verbale di accertamento può contenere l'indicazione dell'obbligo di ripristino o di rimozione, ove ciò sia consentito dalla natura della violazione e dalle disposizioni vigenti.
4. Restano salvi i poteri del Comune di imporre, con successivo provvedimento amministrativo, la pulizia, la rimozione, la bonifica, la messa in sicurezza o ogni altro intervento necessario.

Art. 54 – Rinvio dinamico

1. I richiami contenuti nel presente regolamento a disposizioni legislative o regolamentari si intendono effettuati al testo vigente tempo per tempo.
2. L'eventuale sopravvenienza di norme imperative incompatibili comporta la disapplicazione automatica delle disposizioni regolamentari contrastanti, fermo restando il successivo adeguamento formale del testo.

Art. 55 – Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con esso.
2. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto comunale e dalla normativa vigente in materia di pubblicazione ed esecutività.